



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio Scolastico Provinciale – Bari

Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 e-mail: usp.ba@istruzione.it

Prot. 698

Bari, 27.10.2010

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
della provincia

LORO SEDI

Oggetto: durata massima delle assemblee sindacali territoriali; chiarimenti.

In considerazione del fatto che a questo Ufficio Scolastico Provinciale pervengono numerosi quesiti concernenti la materia di cui all'oggetto, si reputa utile rammentare – con la presente – le disposizioni che regolamentano la durata delle assemblee del personale della Scuola.

Al riguardo, occorre fare riferimento all'art.8 del vigente C.C.N.L. 2006/08, nonché all'art.8 del Contratto integrativo quadriennale regionale concernente la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle relazioni sindacali a livello regionale, sottoscritto presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in data 05.09.2008.

Premesso che i dipendenti hanno titolo a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per n.10 ore pro capite in ciascun anno scolastico – senza decurtazione della retribuzione – dalla combinata lettura dei citati contratti risulta che ciascuna assemblea può avere una durata massima:

- a) di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune;
- b) di tre ore se trattasi di assemblea territoriale provinciale o che comunque coinvolge i dipendenti di almeno due istituzioni scolastiche;
- c) di quattro ore se trattasi di assemblea territoriale regionale.

Nella certezza di aver opportunamente chiarito tale aspetto, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente dell'U.S.P.
Giovanni LACOPPOLA